

IL PREREQUISITO DELLA SOSTENIBILITÀ: COME LE NUOVE NORME EUROPEE RISPONDONO AI DIRITTI E ALLE ATTESE DEI CONSUMATORI

Carla Gulotta

Università degli Studi Milano-Bicocca

Sommario

1. Sostenibilità: non solo CSDDD
2. Il nuovo ruolo del consumatore
3. Sostenibilità e informazione
4. Sostenibilità e accesso al mercato
5. Considerazioni conclusive

1.1 Sostenibilità: non solo CSDDD

**Il 24 maggio 2024
il Consiglio dell'Unione
europea ha
definitivamente approvato
la direttiva sul dovere
di diligenza delle imprese
ai fini della sostenibilità**



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

2022/0051(COD)

Bruxelles, 13 maggio 2024
(OR. en)

PE-CONS 9/24

DRS 12
CODEC 237

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_9_2024_INIT


1.2 Sostenibilità: non solo CSDDD

Nuovi obblighi per le imprese:

- artt. 7-16 procedura di dovuta diligenza

- (art. 13 consultazione dei portatori d'interesse)

- art. 22 obbligo di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici



1.3 Sostenibilità: non solo CSDDD

Nuove conseguenze per le imprese:

- Art. 29: introdotta un **regime di responsabilità civile** per le imprese che violino gli obblighi di prevenire gli impatti negativi potenziali o di attenuarli qualora la prevenzione sia impossibile (ART 10) e gli obblighi di arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati (ART 11).

Quale la natura di questa responsabilità?

- Per dolo o colpa
- Non per fatto altrui
- Di mezzi?

1.3 Sostenibilità: non solo CSDDD

Nuove conseguenze per le imprese:

- Un nuovo sistema di *governance* pubblica (Commissione e Rete delle Autorità di controllo nazionali)
- Sostegno nell'adempimento da parte della Commissione (e degli Stati membri) attraverso
 - Possibilità di accesso a iniziative multisetto e partecipative; pubblicazione di clausole contrattuali tipo; orientamenti e misure di accompagnamento (tra cui l'*helpdesk* unico)
 - **MA...ambito di applicazione ridotto e applicabilità scaglionata e rinviata nel tempo (applicazione definitiva prevista a cinque anni dall'entrata in vigore)**

2.1 Il nuovo ruolo del consumatore

➤ I consumatori sono diventati più attenti alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti



GOAL 12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

OBIETTIVO
 GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO, UTILIZZANDO METODI DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILI E RIDUCENDO LA QUANTITÀ DI SPRECO, GRAZIE ANCHE AL RICICLAGGIO DEI RIFUTI E PROMUOVENDO MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE.

➤ Attraverso scelte responsabili i consumatori possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030

2.2 Il nuovo focus sul consumatore

Le risposte dell'Unione europea:

1. Valorizzazione del ruolo del consumatore, che da oggetto di tutela diviene attore per la transizione all'economia **sostenibile** (accesso a informazioni affidabili e certificate sulla sostenibilità dei prodotti; nuovi diritti su durabilità dei prodotti ed economia circolare)

2. Un ecosistema di misure volte ad assicurare la sostenibilità dei prodotti nel mercato interno e la responsabilità sociale delle imprese (obblighi di *due-diligence*, regole su economia circolare, eco-progettazione, finanza sostenibile e comunicazione della sostenibilità, capitoli su commercio e sviluppo sostenibile nei trattati commerciali)

3.1 Sostenibilità e informazione

- **Direttiva 2024/825 del 28 febbraio 2024** sulla responsabilizzazione del consumatore per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (c.d. ***direttiva sul divieto di greenwashing***)
- Già in vigore, gli Stati membri avranno tempo sino al 27 marzo 2026 per recepirla e al 27 settembre 2026 per applicarla



3.2 Sostenibilità e informazione

Cosa cambia:

Pratiche «in ogni caso sleali e quindi vietate»:

- Esibire un marchio di sostenibilità* che non sia basato su un **sistema di certificazione**;
- Formulare un'asserzione ambientale generica senza poter **dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali**
- Affermare effetto neutro, ridotto o positivo del prodotto sull'ambiente sulla base della compensazione di gas effetto serra

Modifiche alla Direttiva 2005/29/CE
Sulle pratiche commerciali sleali

Divieto di:

- inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario;
- false dichiarazioni sulla durata e riparabilità di un prodotto.
- Previsione di un'**etichetta armonizzata**

Modifiche alla Direttiva 2011/83/UE
sui diritti dei consumatori

3.3 Sostenibilità e informazione

Ulteriore rafforzamento dei diritti di informazione dei consumatori:

- proposta di direttiva COM(2023) 166 del 22 marzo 2023 sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (*direttiva sulle asserzioni ambientali o direttiva green claims*)
- Il 12 marzo 2024: raggiunta la posizione comune del Parlamento europeo in prima lettura

3.4 Sostenibilità e informazione

Comunicazioni di sostenibilità in ambito societario e finanziario

In ambito societario:

- Direttiva 2022/2464 del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

In ambito finanziario

- regolamento n.2088/2019 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
- Regolamento 852/2020 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti (cosiddetto regolamento tassonomia)

4.1 Sostenibilità e accesso al mercato

**Norme che prevedono la sostenibilità come una
precondizione per l'accesso dei prodotti al mercato interno
dell'Unione europea:**

- **settori specifici già regolati: minerali da zone di conflitto/legno**
- **regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale**
- **proposta di regolamento contro il lavoro forzato**
- **CBAM**

4.2 Sostenibilità e accesso al mercato

- **Regolamento 2023/1115 del 31 maggio 2023 contro la deforestazione e il degrado forestale**
- **l'obbligo di istituire e attuare dei sistemi di dovuta diligenza per gli operatori commerciali che immettano, mettano a disposizione sul o esportino dal mercato interno materie prime o prodotti “a rischio deforestazione”:** **bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno**



**Già in vigore,
applicabile dal 30
dicembre 2024**

4.3 Sostenibilità e accesso al mercato

- **Proposta di regolamento COM(2022) 453 del 14 settembre 2022 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione**
- **Posizione in 1° lettura del Parlamento Europeo adottata il 23 aprile 2024**
- **Regolamento 2023/956 del 10 maggio 2023 che** istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

5. Considerazioni conclusive

- **La direttiva sul dovere di diligenza costituisce senz'altro e per molti aspetti l'atto più ambizioso dell'Unione per realizzare l'obiettivo della sostenibilità**
- **Ciò è vero soprattutto per la dimensione sociale della sostenibilità**
- **Indipendentemente da quando la direttiva sarà effettivamente vincolante per tutte le imprese contemplate nel suo ambito di applicazione, un variegato ecosistema di norme già oggi richiede alle imprese di agire in modo sostenibile**
- **I consumatori sono oggi a pieno titolo attori della transizione verso la sostenibilità**

Grazie

Carla Gulotta

*Prof. associata di diritto internazionale e
dell'Unione europea*

*Direttrice del Master Sostenibilità in diritto,
finanza e management – SiLFiM*

Università degli Studi Milano-Bicocca

carla.gulotta@unimib.it